



Allegato "B" all'atto Rep.N. 5.865 Racc.N. 4.737

----- **"STATUTO FONDAZIONE SANT'ANTONIO DI PADOVA ETS"** -----

Art.1 - Denominazione - sede - durata -----

1. L'istituzione privata di assistenza e beneficenza operante nell'ambito del Comune di Trivento (CB) - eretta in Ente morale sotto la denominazione "Ospedale-Ospizio di Sant'Antonio di Padova" giusto Regio Decreto 31 agosto 1916, ai sensi della disciplina allora vigente introdotta dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", e della legge 18 luglio 1904, n. 390, recante "Istituzioni di commissioni provinciali, consiglio superiore e di servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza", e comprendente le due opere pie Scarano e Roberti - si costituisce, avendone i requisiti, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, e precisamente in fondazione destinata a realizzare le attività benefiche e di pubblico interesse e/o di utilità sociale, di cui appresso. ----

2. La Fondazione assume la denominazione di "FONDAZIONE SANT'ANTONIO DI PADOVA Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "FONDAZIONE SANT'ANTONIO DI PADOVA ETS", ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia. -----

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

4. La Fondazione ha sede in Trivento (CB) all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

5. La durata della Fondazione è illimitata. -----

ART. 2 - Finalità e Attività -----

1. La Fondazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio-sanitaria e dell'educazione, in sintonia e prosecuzione dello spirito delle Tavole di Fondazione. -----

2. La Fondazione indirizza i propri interventi prioritariamente verso i soggetti aventi domicilio nel Comune di Trivento (CB), delle attività di interesse generale ai sensi delle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017. -----

Sono, in particolare, compresi negli scopi della Fondazione: --

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui

REGISTRATO A

CAMPOBASSO

Il 27/01/2026

n° 275 Serie 1T

Euro € 200,00

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

b) interventi e prestazioni sanitarie; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. -----

Con particolare dettaglio, meglio esplicando le attività sopra indicate, la Fondazione si occuperà di provvedere a: -----

- l'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti; -----

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare; -----

- il sostegno alla vita autonoma - con servizi offerti anche a domicilio ed anche in modo permanente e/o continuativo - di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; -----

- il sostegno all'infanzia nel solco del pluridecennale servizio di accoglienza dei minori, già previsto nelle Tavole di Fondazione. -----

La Fondazione offre agli ospiti anche l'assistenza religiosa e spirituale di sacerdoti cattolici. Nel caso di professione di credo diverso è possibile richiedere l'assistenza specifica. -

3. Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali la Fondazione, in continuità con la secolare tradizione, si può avvalere della presenza e della collaborazione di una Congregazione religiosa femminile. I rapporti tra l'Istituto e la Congregazione religiosa femminile saranno disciplinati da apposito atto convenzionale approvato dal Consiglio di Amministrazione. -----

4. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, il trattamento degli ospiti, nonché l'ammissione dei bambini, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adequatezza delle prestazioni e dei servizi. -----

5. La Fondazione valorizza l'apporto del volontariato. -----

6. La Fondazione può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi. -----

7. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

8. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017 -----

ART. 3 - Attività diverse -----

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. ----

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili -----

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017. -----

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, né direttamente né indirettamente, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. -----

Art. 5 - Patrimonio -----

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

2. Il patrimonio della fondazione è composto: -----

A) dal fondo di dotazione: -----

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 1.202.374 (unmilioneduecentoduemilatrecentosettantaquattro) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore; -----

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; -----

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello

stesso fondo di dotazione; -----

B) dal fondo di gestione costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; -----

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; -----

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; -----

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi; -----

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali; -----

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. -----

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche: -----

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra; -----

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017); -----

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari; -----

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore; -----

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017. -----

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Articolo 6 - Organi sociali -----

1. Sono organi della fondazione: -----

- Organo di amministrazione -----

- Organo di controllo -----

- Organo di Revisione (che verrà nominato quando l'organo amministrativo lo riterrà opportuno oltre che al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017). -----

Lo stesso sarà soggetto alla normativa di cui al D.lgs n. 39/2010. -----

2. La carica di amministratore è elettiva, ha la durata di 5

(cinque) anni e può essere riconfermata una sola volta; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. -----

Pertanto, a maggior chiarezza, qualora nel corso dei cinque anni un consigliere dovesse essere sostituito, il sostituto resterà in carica per il tempo residuo e scadrà, quindi, insieme agli altri componenti nominati precedentemente. -----

ART. 7 - Organo di amministrazione -----

1. L'organo di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, così nominati: -----

- a) il Presidente è nominato dal Prefetto di Campobasso, su designazione del sindaco del Comune di Trivento. A tal fine il sindaco può sentire gli ex Presidenti dell'Ente; -----
- b) due componenti dal consiglio comunale di Trivento; -----
- c) un componente dal Vescovo pro tempore di Trivento; -----
- d) un componente dagli ospiti dell'Istituto e dalla Comunità delle Suore, ove presente. -----

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017. -----

Non possono far parte del medesimo Consiglio di Amministrazione i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il quarto grado. -----

Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione colui che ha lite pendente con l'Istituto o con società da esso partecipata e colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'Istituto è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Ente e non ha ancora estinto il debito. -----

2. La funzione di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile: -----

- a) con quella di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di Trivento; -----
- b) con quella di amministratore di Ente o Amministrazione pubblica il cui ambito territoriale ricomprende il Comune di Trivento (CB); -----
- c) con quella di ufficiale generale, di ammiraglio e di ufficiale superiore delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'Istituto ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'Istituto; -----
- d) con quella di medico che ha tra i propri assistiti gli ospiti dell'Istituto. -----

Le situazioni di incompatibilità vanno risolte entro e non oltre trenta giorni dal loro verificarsi. Non ottemperando alla prescrizione del comma precedente, il consigliere decade automaticamente con semplice presa d'atto del consiglio, che attiva la procedura di sostituzione, -----

3. L'organo di amministrazione governa l'ente. -----

4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. -----

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. -----

8. Il consigliere può essere dichiarato decaduto per motivi di comprovata gravità (ivi compreso l'impedimento allo svolgimento delle funzioni) sollevata e deliberata dal Consiglio, che riconosce comunque al consigliere il diritto di impugnativa dell'atto presso le sedi competenti; -----

9. Le dimissioni da componente del Consiglio di amministrazione diventano irrevocabili dalla data di registrazione al protocollo dell'Istituto, sono recepite con semplice presa d'atto dal Consiglio, che contestualmente attiva la procedura per la surroga; -----

10. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un consigliere, il subentrante resta in carica per il residuo tempo di durata del Consiglio. -----

11. La revoca degli Amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. -----

12. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta. -----

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo. -----

13. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti: -----

- elegge, al suo interno, il vicepresidente; -----
- amministra la fondazione; -----
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; -----
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; -----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; -----
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione

nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. -----

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali -----

Le spese sostenute per ragioni di ufficio opportunamente documentate. -----

15. L'approvazione dei bilanci, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

16. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

17. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero da un dipendente della Fondazione. -----

18. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmate dal Presidente e da colui che svolge le funzioni di segretario.

ART. 8 - Il Presidente -----

1. Il Presidente: -----

- a) rappresenta legalmente la Fondazione; -----
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) dirige l'attività della Fondazione secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione; -----
- e) nomina i responsabili operativi dei servizi gestiti; -----
- f) propone l'assunzione del personale. -----

La rappresentanza potrà essere, altresì, in armonia con quanto sopra detto al superiore articolo 7, conferita a singoli amministratori per singoli atti o categorie di atti (c.d. amministratori delegati). -----

2. Il Presidente solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni. -----

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

ART. 9 - Organo di controllo -----

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice

civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. -----

2. L'organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; -----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti; -----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; --

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

Il compenso dell'organo di controllo verrà stabilito dall'organo amministrativo in occasione della nomina. -----

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti -----

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. -----

ART. 11 - Bilancio d'esercizio -----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. -----

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. -----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

ART. 12 - Bilancio sociale -----

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

ART. 13 - Libri sociali obbligatori -----

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. -----

ART. 13 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento --

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

ART. 14 - Statuto -----

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

ART. 15 - Disposizioni finali -----

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. -----

F.to Rossella Pavone -----

F.to Michela Anziano -----

F.to Mascia Domenico Antonio -----

F.to Carosella Sandro -----

F.to Sergio Rago -----

F.to Massimo Spinazzola -----